



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2025*”;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 213 del 2023, nella parte in cui prevede che: “*A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024, al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, di importo non superiore a 30 euro giornalieri per l'anno 2024, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio*”;

CONSIDERATO che l'indennità attribuita con le modalità di cui al presente provvedimento, verrà erogata nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e che sarà lo stesso Ministero a curare l'istruttoria delle domande, l'autorizzazione delle prestazioni e i trasferimenti delle risorse in favore dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima;

RITENUTO necessario, al fine di semplificare l'azione amministrativa, emanare un decreto per il quale è richiesta l'acquisizione del formale concerto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro dell'economia e delle finanze, che regolamenti le modalità relative alle attestazioni di competenza dell'Autorità marittima, l'invio e l'esame delle istanze da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la liquidazione dell'indennità da parte dei funzionari delegati delle Direzioni marittime, fornendo agli interessati un chiaro quadro di riferimento;





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale" nel quale si dispone che: "...omissis...Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle politiche agricole alimentari per le materie di rispettiva competenza";

VISTO il decreto del già Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, recante "Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera";

TENUTO CONTO della nota del già Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 settembre 2018, che individua nei funzionari delegati delle capitanerie di porto sede di Direzione marittima, l'Organo erogatore dell'indennità di cui trattasi;

RILEVATA l'utilità per l'utenza di un nuovo portale telematico dedicato per la presentazione e la gestione delle istanze relative al Fermo pesca, in ossequio ai principi di accessibilità ed usabilità, nonché ai criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al fine di garantirne la piena fruibilità;

D E C R E T A

Articolo 1

(Indennità per misure di arresto temporaneo obbligatorio)

1. In caso di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958 n. 250, è concessa, per l'anno 2024, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di un importo non superiore a trenta euro.





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da conteggiarsi quale giornata lavorativa.

3. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività lavorativa è conseguente all'applicazione dei seguenti provvedimenti emanati nel corso dell'anno 2024, sia dall'Amministrazione centrale che dalle Amministrazioni competenti sul territorio in tema di:

- a) disciplina della pesca con il sistema a strascico, sia per quanto riguarda l'arresto temporaneo obbligatorio, che per quanto riguarda le misure tecniche previste dalla legislazione vigente; sono altresì ricomprese le giornate di interruzione temporanea obbligatoria aggiuntiva e le misure tecniche successive all'interruzione temporanea obbligatoria continuativa effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 274862 del 19 giugno 2024 del MASAF, ai sensi degli articoli 2, 6 e 7 del Decreto ministeriale n. 0208415 del 18 aprile 2023;
- b) disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;
- c) disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- d) disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- e) disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.

Articolo 2

(Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio)

1. Nei casi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è concessa, per l'anno 2024, un'indennità giornaliera onnicomprensiva di un importo non superiore a trenta euro e per massimo quaranta giorni nell'arco dell'anno.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. L'indennità giornaliera di cui al comma 1 è riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.
3. L'indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca e sono, pertanto, rimaste all'ormeggio.
4. L'indennità di cui al comma 1 è concessa se la sospensione dell'attività di pesca è conseguente a:
 - a) adozione di provvedimenti delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali:
 - 1) limitazioni all'uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite dall'Autorità marittima in base all'articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio dell'attività di pesca per le giornate indicate;
 - 2) periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell'areale delimitato, con provvedimento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - o della competente Autorità regionale o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l'efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell'area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio dell'attività di pesca per le giornate indicate;
 - b) indisponibilità per malattia del comandante dell'unità da pesca, o di altro membro dell'equipaggio indispensabile alla conduzione della barca ed all'attività propria di battuta di pesca, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio dell'attività di pesca per le giornate indicate;
 - c) arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell'Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio dell'attività di pesca per le giornate indicate;
 - d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell'Aeronautica Militare, attraverso avvisi di



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

burrasca diramati dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare o dalla Protezione Civile, che hanno comportato il mancato esercizio dell'attività di pesca per le giornate indicate.

Articolo 3
(Beneficiari)

1. L'indennità è riconoscibile a ciascun lavoratore subordinato dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
2. L'indennità di cui agli articoli 1 e 2 non è riconoscibile agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, in quanto non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
3. In caso di soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell'imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l'indennità potrà essere riconosciuta solo a fronte della autocertificazione, presentata dal richiedente, relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società, sia essa di persone che di capitali.
4. L'indennità non è riconoscibile in favore di titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto, essendo gli stessi inquadrati come lavoratori autonomi, non è configurabile nei loro confronti un rapporto di lavoro subordinato.
5. L'indennità giornaliera onnicomprensiva, di cui agli articoli 1 e 2, è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

Articolo 4
(Modalità di accesso all'indennità)

1. Le imprese aventi diritto inoltrano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - una singola istanza per ogni unità di pesca presente in azienda, entro e non oltre il **16 giugno 2025**, esclusivamente tramite il nuovo applicativo "*Fermo Pesca*", presente nel portale





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

"Servizi Lavoro", accessibile attraverso il seguente link:
<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>, non
essendo ammesse altre forme di presentazione delle istanze.

2. La procedura di inoltro delle istanze e dei relativi allegati è dettagliatamente descritta con apposite istruzioni, nel manuale utente, consultabile all'interno dell'applicativo e pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, nella pagina web dedicata al *fermo pesca - annualità 2024*.

3. L'istanza potrà essere trasmessa per ogni singola unità di pesca presente in azienda, solo a seguito della notifica dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo tramite la piattaforma di PagoPA, raggiungibile esclusivamente all'interno dell'applicativo "Fermo Pesca".

4. La *Scheda 9 - anno 2024 - dichiarazione di avvenuto fermo* - sarà disponibile e scaricabile dal nuovo applicativo precompilata con alcuni dati inseriti dall'utente in fase di compilazione della domanda e dovrà essere integrata tassativamente con i dati di seguito indicati:

- a) cause dei singoli arresti temporanei dell'attività (obbligatorio e non obbligatorio) con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti che hanno attivato l'arresto e relativi periodi di interruzione effettuati;
- b) numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell'attività effettuati, specificati per ogni causale (obbligatorio e non obbligatorio);
- c) elenco dei marittimi imbarcati alla data dell'arresto temporaneo dell'attività (obbligatorio e non obbligatorio), redatto indicando, per ciascun marittimo, codice fiscale, cognome e nome del lavoratore, giorni di fermo effettuati.

5. La Scheda 9 di cui al comma 4, deve essere trasmessa all'Autorità marittima competente per territorio in tempo utile al fine di permettere le verifiche di competenza ed il completamento e l'inoltro dell'istanza entro il 16 giugno 2025.

6. L'istanza deve essere completa di:



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- a) *Scheda 9 - anno 2024 - dichiarazione di avvenuto fermo*, da scaricare esclusivamente dall'applicativo, precompilata ed integrata con i dati indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo e comprensiva dell'attestazione dell'Autorità marittima.

I periodi di fermo pesca obbligatori e non obbligatori, effettuati dalla stessa unità di pesca interessata, devono essere inseriti in un'unica *Scheda 9*, onde evitare duplicazioni di istanze. La consegna dei documenti di bordo è prevista per il solo "arresto temporaneo obbligatorio" di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 19 giugno 2024 n. 274862 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni. Per l'arresto non obbligatorio è prevista la presentazione di apposita dichiarazione in carta semplice in duplice copia, datata e firmata dal Comandante/armatore, da consegnarsi nel porto in cui si esercita la propria attività oppure attraverso la presentazione "on line", indirizzata all'Ufficio pesca dell'Autorità marittima d'iscrizione, non oltre le ore 12:00 del primo giorno di fermo non obbligatorio, ovvero, qualora l'interruzione avvenga nelle giornate di sabato e domenica (la domenica non è indennizzabile), entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì.

Fino alla data di pubblicazione del presente decreto interministeriale, le giornate di fermo pesca non obbligatorio dovranno essere attestate tramite il sistema dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre del 2000, n. 445, fermo restando il necessario successivo visto dell'Autorità marittima competente.

La *Scheda 9* nella parte riservata all'Autorità marittima deve contenere l'indicazione dettagliata delle causali, il numero di giorni lavorativi di arresto temporaneo effettuati, sia per il fermo obbligatorio che non obbligatorio, i marittimi regolarmente imbarcati con i giorni di fermo indicati per ciascuno di essi e dovrà essere restituita firmata e timbrata in ogni foglio;

- b) *modulo per la comunicazione del codice IBAN*, disponibile nell'applicativo Fermo pesca - da allegare debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato, corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni singolo lavoratore ed eventuale dichiarazione dell'istituto di credito relativo al codice IBAN del lavoratore.

7. Al fine di consentire la tempestiva erogazione delle indennità, sono considerate inammissibili:





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- a) le istanze presentate dopo la data del 16 giugno 2025;
- b) le istanze che alla data del 16 giugno 2025 risultino prive della *Scheda 9* esclusivamente creata dall'applicativo di cui ai commi 4 e 5, compilata da parte dell'azienda e integrata e vistata dall'Autorità marittima;
- c) le istanze che alla data del 16 giugno 2025 risultino prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate IBAN del lavoratore. Eventuali variazioni relative ai codici IBAN già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025;
- d) le istanze presentate con modalità differenti dall'invio telematico attraverso l'applicativo "Fermo Pesca".

Articolo 5

(Modalità di istruttoria dell'istanza e impegno delle risorse)

1. Le Capitanerie di Porto provvedono ad espletare le verifiche di competenza.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - svolge l'istruttoria delle richieste aziendali, verificando i presupposti di legittimità, predispone il decreto di autorizzazione, relativo al riconoscimento dell'indennità derivante da misure di arresto obbligatorio e non obbligatorio della pesca marittima, con gli elenchi degli aventi diritto, distinti per giurisdizione di Direzione marittima.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - una volta adottato il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, mette a disposizione dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto, sede di Direzione marittima, entro il 31 ottobre 2025, le risorse stanziare per l'anno 2024, necessarie alla liquidazione dell'indennità, a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità "*Direzione generale degli ammortizzatori sociali*", sulla missione





Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

"Politiche per il lavoro", programma "Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione", azione "Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito", capitolo 2230, piano gestionale 1, denominato "Ammortizzatori in deroga", per quanto concerne l'arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - provvede agli adempimenti contabili prescritti dalla legge.

Articolo 6

(Modalità di quantificazione e liquidazione dell'indennità)

1. Qualora le richieste aziendali superino lo stanziamento disponibile pari ad € 30.000.000,00 (euro trenta milioni/00) per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, le relative indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali - trasmette il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, corredato dall'elenco degli aventi diritto, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto, sede di Direzione marittima.
3. Le risorse finanziarie sono impegnate e trasferite in favore dei funzionari delegati, nei limiti delle richieste pervenute, a mezzo di specifiche aperture di credito, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
4. I funzionari delegati delle Capitanerie di porto, sede di Direzione marittima, provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari ed all'erogazione delle indennità individuate nel decreto di autorizzazione che costituisce elemento giustificativo ai fini della rendicontazione della spesa.
5. Le Amministrazioni interessate, compresi i funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, svolgono le attività previste dal decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it, del Ministero dell'economia e finanze www.mef.gov.it e delle Capitanerie di porto – Guardia costiera www.guardiacostiera.gov.it .

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro
dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste
Francesco Lollobrigida

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti

